



Statuto “Associazione Luca”

Sommario

I.	INTRODUZIONE	3
II.	NOME, SEDE, SCOPO, STATUTO	3
	Art. 1 Nome e Sede	3
	Art. 2 Scopo	3
	Art. 3 Statuto	4
III.	COMPOSIZIONE	
	Art. 4 Composizione dell'Associazione	4
	Art. 5 Definizione dei Soci	4
		5
	Art. 6 Ammissioni	5
	Art. 7 Mezzi e contributi sociali	5
	Art. 8 Cessazione all'appartenenza	5
IV.	ORGANIZZAZIONE	6
	Art. 9 Organi dell'Associazione	6
	Art. 10 Assemblea sociale	6
	Art. 11 Competenze dell'Assemblea sociale	6
		6
	Art. 12 Diritto di voto e maggioranza	7
	Art. 13 Esclusione dal diritto di voto	7
	Art. 14 Comitato	8
	Composizione del Comitato	8
	Competenze del Comitato	9
	Compiti dei membri di Comitato	9
		9
	Art. 15 Firma e rappresentanza	10
V.	FINANZE	10
	Art. 16 Spese	10
	Art. 17 Commissione di revisione	10
	Art. 18 Responsabilità	10
VI.	DISPOSIZIONI FINALI	10
	Art. 19 Scioglimento dell'Associazione	10
	Art. 20 Altre norme applicabili	10
	Art. 21 Entrata in vigore	10

I. INTRODUZIONE

Luca Chiefari (2007-2021)

Il nostro piccolo grande guerriero è stato per tutti noi un vero esempio di generosità, impegno, dedizione e di solidarietà.

Tra il 2019 e il 2021, ha dovuto combattere contro 4 emorragie cerebrali.

Ha sempre messo tutta la sua incredibile forza e il suo amore per la vita nel cercare di risollevarsi e ritrovare la forza per dedicarsi agli impegni e a tutte le sue attività preferite.

Purtroppo, il 6 maggio 2021 se n'è andato per sempre. Il suo ricordo limpido e luminoso, i valori nei quali credeva con tanta forza, però, sono ancora ben vivi in tutti noi.

II. NOME, SEDE, SCOPO, STATUTO

Art. 1 Nome e sede

A far data dal 18 marzo 2022 e a norma degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero (in seguito, “CC”) è costituita un’associazione denominata “Associazione Luca” (in seguito, “**Associazione**”) con sede in Losone.

Art. 2 Scopo

- 2.1 Lo scopo dell’associazione, nata per ricordare Luca Chiefari, è quello di dare aiuto economico a bambine e bambini che presentano malattie debilitanti. L’associazione interviene in vari ambiti in modo particolare nel sostenere terapie non coperte dalla cassa malati o attività legate al tempo libero. Vengono sostenute famiglie in Ticino e in casi particolari anche quelle di altri Cantoni, confrontate con serie difficoltà finanziarie.
- 2.2 Le richieste vengono sottoposte e valutate dalle assistenti sociali sul territorio e trasmesse in seguito al Comitato, al quale spetta la decisione finale. Il Comitato ha la facoltà di approfondire, rispettivamente avallare casistiche particolari segnalate da terze persone.
- 2.3 L’Associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Art. 3 Statuto

- 3.1 Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dagli artt. 60 e segg. CC e dal presente Statuto dell'Associazione (in seguito "**Statuto**").
- 3.2 Lo Statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'Associazione.
- 3.3 Lo Statuto diviene esecutivo con l'approvazione dell'Assemblea sociale.

III. COMPOSIZIONE

Art. 4 Composizione dell'Associazione

- Soci
- Soci sostenitori
- Soci onorari
- Donatori volontari

Art. 5 Definizione dei tipi di soci

5.1 SOCI

Sono coloro che con l'avvenuta adesione si impegnano attivamente contribuendo alla vita dell'associazione anche con l'apporto del loro lavoro di volontariato.

5.2 SOCI SOSTENITORI

Sono coloro che sostengono l'Associazione con un contributo annuale di CHF 50.-, con il fine di sostenere attivamente le attività associative. Il contributo finanziario è detraibile ai fini fiscali. L'adesione quale socio sostenitore può essere disdetta in qualsiasi momento (senza invio per raccomandata). Per questa categoria di soci non è previsto diritto di voto e partecipazione in Assemblea.

5.3 SOCI ONORARI

Il Comitato direttivo (in seguito "**Comitato**") può nominare a sua discrezione delle persone fisiche o giuridiche quali soci onorari.

5.4 DONATORI VOLONTARI

Sono considerati donatori volontari coloro che versano dei contributi liberi, anche in forma anonima, a favore dell'associazione.

Art. 6 Mezzi e contributi sociali

Per il perseguimento del suo scopo, l'Associazione dispone dei contributi obbligatori dei soci (tassa sociale) fissati annualmente dall'Assemblea sociale, dei contributi dei soci sostenitori e di altri versamenti o donazioni libere di persone fisiche e giuridiche che desiderino contribuire alla concretizzazione dello scopo sociale.

Art. 7 Ammissioni

Può diventare socio dell'Associazione ogni persona fisica e giuridica, svizzera o straniera, che abbia interesse allo scopo sociale e all'attività promossa dalla medesima. La qualità di socio si acquisisce con l'accettazione della candidatura da parte del Comitato, dopo aver fatto richiesta firmata per l'ammissione a socio e l'avvenuto pagamento del contributo annuo.

Art. 8 Cessazione dell'appartenenza

- 8.1** L'appartenenza all'Associazione cessa, nel caso di persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso e, nel caso di persone giuridiche, mediante dimissioni, esclusione o scioglimento.
- 8.2** È possibile inoltrare le dimissioni in qualsiasi momento. La lettera di dimissioni deve essere indirizzata al Comitato tramite invio postale alla sede dell'Associazione o per e-mail all'indirizzo indicato dal Comitato entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.
- 8.3** Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento se ha agito in grave contrasto con gli interessi e gli scopi della medesima. L'Assemblea sociale delibera in merito all'esclusione giusta l'art. 65 cpv. 1 e art. 72 CC. Sono conseguentemente stralciati dall'elenco dei soci coloro che, nonostante un richiamo scritto, non hanno versato la tassa sociale entro la fine dell'anno civile.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 9 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC);
- il Comitato (art. 69 CC);
- la Commissione di revisione.

Art. 10 Assemblea sociale

- 10.1** L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea sociale. Un'Assemblea sociale ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, di regola entro il mese di aprile, su convocazione del Comitato.
- 10.2** Un'Assemblea sociale straordinaria può essere convocata dal Comitato ogni qualvolta gli affari sociali lo richiedano o su domanda scritta di 1/5 dei soci aventi diritto di voto, indicando gli oggetti da discutere. In questo caso il Comitato è obbligato a convocare l'Assemblea sociale entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

- 10.3 La convocazione all'Assemblea sociale può avvenire per e-mail o per iscritto all'indirizzo fornito dai soci. L'invito all'Assemblea sociale, con allegato l'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai soci, con almeno 14 giorni di anticipo rispetto al giorno dell'Assemblea sociale. È pure ammesso l'avviso sui quotidiani locali o tramite i social media.
- 10.4 L'Assemblea sociale è presieduta dal Presidente. In caso di assenza del medesimo, è presieduta dal/dalla Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo/a oppure se tale carica non è istituita, l'Assemblea sociale elegge un/una presidente del giorno su proposta del Comitato.

Art. 11 Competenze dell'Assemblea sociale

- Nomina gli scrutatori.
- Nomina il/la Presidente del giorno (se necessario).
- Approva il verbale della precedente Assemblea dei soci.
- Approva la relazione annuale del Presidente.
- Approva il rapporto della Commissione di revisione.
- Approva il rendiconto Economico Finanziario Annuale dell'anno precedente.
- Elezione o revoca dei membri di Comitato.
- Elezione o revoca del/della Presidente, del/della Vicepresidente.
- Elezione o revoca dei membri della Commissione di revisione.
- Approva i soci onorari proposti dal Comitato.
- Approva i crediti straordinari che esulano dalle competenze del Comitato.
- Istituisce fondi speciali.
- Approva le linee generali del programma di attività e, se del caso, il bilancio di previsione per l'anno in corso.
- Decide in merito all'importo della tassa sociale.
- Decide in ordine all'esclusione dei soci.
- Decide le modifiche dello Statuto.
- Decide sulla fusione o lo scioglimento dell'Associazione.
- Decide su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Comitato riterrà di sottoporre.
- Decide su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
- Ratifica le proposte del Comitato, nonché quelle presentate dai singoli Soci, per iscritto, entro il 31 dicembre.
- Sorveglia e se del caso revoca gli organi da essa nominati.

Art. 12 Diritto di voto e maggioranza (art. 67 CC)

- 12.1 L'Assemblea sociale prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salvo disposizione contraria di legge o Statuto. Le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità il voto del/della Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio. L'Assemblea può deliberare se vi partecipano almeno 3 soci. Il Comitato non vota sui temi riguardanti la sua gestione.

- 12.2 Le modifiche dello Statuto sono prese a maggioranza semplice di due terzi dei presenti.
- 12.3 Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea sociale a maggioranza di quattro quinti di tutti i soci presenti e non presenti.
- 12.4 Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo disposizione contraria di legge o di una decisione della stessa Assemblea sociale. Le decisioni devono essere messe a verbale.
- 12.5 In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha uguale diritto di voto; le persone giuridiche devono indicare, prima di ogni Assemblea sociale, il nome della persona fisica abilitata ad esprimerne il voto.
- 12.6 Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio purché munito di delega scritta. Un socio può rappresentare al massimo un altro socio.
- 12.7 L'Assemblea può tenersi, oltre che in forma fisica, per circolazione scritta o per via elettronica (inclusa la videoconferenza e la conferenza telefonica). La modalità di votazione nel caso di assemblea elettronica viene definita dal Comitato e comunicata ai soci partecipanti all'inizio della medesima.
- 12.8 L'Assemblea sociale non può risolvere a proposito di oggetti non compresi nell'ordine del giorno o debitamente preannunciati.

Art. 13 Esclusione dal diritto di voto

Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra l'Associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

Art. 14 Comitato

- 14.1 Il Comitato è costituito da un minimo di tre e da un massimo di sette membri. I membri del Comitato restano in carica per tre anni e sono rieleggibili illimitatamente. Essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale tenuto conto del contributo prestato a favore dell'Associazione. Nel Comitato possono far parte tutti i soci dell'Associazione maggiorenni.
- 14.2 Composizione del Comitato
- L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Comitato, eletto fra i soci a maggioranza dei presenti all'Assemblea sociale, comprende le seguenti funzioni:
- Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario/a
 - Cassiere/a
 - 3 membri (econo, responsabile eventi, responsabile "Un vino per Luca")

Fatta eccezione per le cariche di Presidente e Vicepresidente, attribuite direttamente dall'Assemblea sociale, il Comitato si organizza autonomamente. L'accumulazione delle cariche è possibile.

14.3 Competenze del Comitato

Il Comitato promuove l'attuazione degli scopi sociali, veglia all'osservanza dello Statuto, convoca le assemblee, ne esegue le decisioni, amministra il patrimonio sociale. Tratta tutti gli oggetti che non sottostanno alla competenza dell'Assemblea sociale, in particolare:

- Redige il programma annuale.
- Elabora gli oggetti per l'Assemblea sociale.
- Rappresenta l'Associazione verso l'esterno.
- Accetta l'affiliazione di nuovi soci.
- Garantisce l'efficienza organizzativa dell'Associazione e l'esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea sociale.
- Gestisce le attività in corso.
- Allestisce la contabilità dell'Associazione e la scelta sulla destinazione dei mezzi dell'Associazione.
- Esegue le decisioni dell'Assemblea.
- Nomina delle cariche che ritiene necessarie.
- Proclama quali soci onorari le persone fisiche o giuridiche sulla base di meriti speciali acquisiti nell'ambito dell'attività associativa.

Il Comitato impiega o incarica eventuali persone qualora i compiti da assolvere lo richiedano, dietro un adeguato compenso. Esse stanno in carica fino all'assolvimento dei suddetti compiti, presentando al termine del mandato, tramite il responsabile, un resoconto scritto al Presidente.

14.4 Compiti dei membri di Comitato

- Il/la Presidente dirige le sedute del Comitato e le assemblee, presenta la relazione annuale all'Assemblea e cura in particolare l'incremento dell'attività sociale.
- Il/la Vicepresidente collabora strettamente con il/la Presidente e lo sostituisce in caso di necessità.
- Il/la Segretario/a redige i verbali delle sedute del comitato e delle assemblee, tiene tutta la corrispondenza dell'Associazione, cura la stesura dell'elenco dei soci e quello dei soci onorari, inoltre è responsabile dell'archivio.
- Il/la Cassiere/a amministra le finanze dell'Associazione, cura l'incasso delle tasse sociali e di ogni altro provento, provvede ai pagamenti e all'acquisizione dei resoconti degli eventi. Allestisce il rapporto finanziario ed il preventivo da sottoporre all'Assemblea sociale.
- I membri del Comitato sono a disposizione e assumono la responsabilità nell'ambito delle attività svolte a favore dell'Associazione.

- 14.5 In caso di dimissioni o di altre ragioni che dovessero portare all'esclusione dal comitato di un suo membro, il Comitato può procedere alla sua sostituzione per cooptazione. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea sociale.
- 14.6 Il Comitato si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano ed è convocato dal/dalla Presidente o da un suo delegato per e-mail o per iscritto.
- 14.7 In seno al Comitato ogni membro ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il voto del/della Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio. Il Comitato può deliberare se vi partecipano almeno 3 membri.
- 14.8 Il Comitato può tenere le proprie sedute, oltre che in forma fisica, per circolazione scritta o per via elettronica (inclusa la videoconferenza e la conferenza telefonica).
- 14.9 Delle risoluzioni del Comitato è tenuta traccia scritta.

Art. 15 Firma e rappresentanza

Il Comitato designa le persone autorizzate a firmare in nome e per conto dell'Associazione e stabilisce la modalità di firma.

V. FINANZE

Art. 16 Spese

L'esercizio amministrativo dell'Associazione corrisponde all'anno civile.
Il Comitato dispone annualmente di CHF 5'000.- (cinquemilafranchi) per spese straordinarie, non cumulabili.

Art. 17 Commissione di revisione

La commissione di revisione è composta di due revisori, eletti dall'Assemblea, fra i soci che non sono membri del Comitato. Essi sono eletti per un periodo di due anni, possono essere entrambi rieletti.

Art. 18 Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.
È esclusa la responsabilità personale dei soci.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Scioglimento dell'associazione

- 19.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato su proposta del Comitato in ogni tempo mediante delibera dell'Assemblea sociale, a maggioranza di quattro quinti di tutti i soci, presenti e non presenti.
- 19.2 Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale è devoluto a un'associazione o una fondazione che perseguano scopi analoghi a quelli dell'Associazione. La decisione degli enti beneficiari spetta esclusivamente all'Assemblea sociale.

Art. 20 Altre norme applicabili

Per quanto non specificato nel presente Statuto, fa stato il CC, in particolare gli artt. 60 e segg.). Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere sottoposte all'esame del Comitato entro il 31 dicembre; esse verranno in seguito presentate all'Assemblea sociale per l'approvazione.


Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea sociale del 4 aprile 2025. Sostituisce il precedente del 18 marzo 2022 ed entra immediatamente in vigore.

Losone, 4 aprile 2025



Il Presidente: Domenico Chiefari



La Segretaria: Gabriella Bernasconi